



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno **31 Luglio 2013**, alle ore **15.00**, nella sede del Comune di CASTELFRANCO VENETO.

La **GIUNTA COMUNALE**, convocata dal Sindaco, si è riunita essendo

		Presente/Assente
Dussin Luciano	Sindaco	P
Marcon Stefano	Vice Sindaco	P
Filippetto Roberto	Assessore	P
Gerolimetto Nazzareno	Assessore	P
Rosin Romeo	Assessore	P
Saran Giancarlo	Assessore	P
Migliorino Marialuisa	Assessore	P
Pivotti Franco	Assessore	P

Partecipa il Segretario Generale del Comune **Battaglia Agostino**.

Assume la presidenza il Sindaco **Dussin Luciano**, il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'oggetto seguente:

N. 188

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013 - PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013 - PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015;

Viste le modifiche introdotte successivamente dal decreto legge "fiscale" n. 16 del 2 marzo 2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012;

Viste le modifiche all'imposta apportate all'imposta dalla "Legge di stabilità per il 2013" del 24 dicembre 2012, n. 228 in base alla quale:

- è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Viste le ultime modifiche all'imposta apportate con il D.L. 21 maggio 2013 n. 54 in base al quale in attesa di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui alla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'*articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'*articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e successive modificazioni.

Considerato l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 n. 446 in base al quale i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

Rilevato che in base alle norme citate le aliquote dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue:

- 0,76 PER CENTO ALIQUOTA DI BASE con aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%);
- 0,40 PER CENTO ALIQUOTA DI BASE ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE con aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%);
- 0,76 PER CENTO ALIQUOTA DI BASE PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D" con possibilità di aumento sino a 0,3 punti percentuali (fino a 1,06%)
- RIDUZIONE FINO ALLO 0,40 PER CENTO per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni), ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- RIDUZIONE FINO ALLO 0,38 PER CENTO nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione lavori;

Dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011:

- che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;
- che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Vista la Circolare n. 5/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze che con riferimento ai fabbricati ad uso strumentale dell'attività agricola, classificati nel gruppo D, riserva interamente allo stato il gettito derivante dai citati immobili all'aliquota dello 0,2 per cento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

Dato atto inoltre di quanto stabilito dall'articolo 13 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 così come modificato dal D.L. del 08/04/2013 n. 35 in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. (...) L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al*

50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente";

Considerato che il gettito IMU stimato tenuto conto delle possibilità di manovra sopra indicate, può essere ottenuto con l'applicazione alla base imponibile stimata delle seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2013:

- 0,76 PER CENTO ALIQUOTA ORDINARIA
- 0,40 PER CENTO ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CON APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI DI LEGGE (fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)
- 1,06 PER CENTO ALIQUOTA ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE DIVERSE DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- 0,46 PER CENTO ALIQUOTA ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI CON PATTO DI FUTURA VENDITA E RISCATTO
- 0,46 PER CENTO ALIQUOTA ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE DATE IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL PRIMO GRADO alle seguenti condizioni a pena dell'inapplicabilità dell'aliquota agevolata:
 - il possessore deve risiedere anagraficamente con autonomo nucleo familiare presso l'immobile;
 - il proprietario deve dichiarare su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi di avvalersi dell'aliquota agevolata entro i termini ordinari di presentazione della dichiarazione IMU

Valutato quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio in relazione ai programmi adottati ed ai servizi da garantire per l'anno in corso;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del 2^a Settore Amministrativo Economico Finanziario che ha svolto l'istruttoria e dal Dirigente del 1^a Settore Servizi Generali;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

di proporre al Consiglio Comunale, per l'approvazione, le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2013 da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con valore regolamentare:

- 0,76 PER CENTO ALIQUOTA ORDINARIA
- 0,40 PER CENTO ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CON APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI DI LEGGE (fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)

- 1,06 PER CENTO ALIQUOTA ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE DIVERSE DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- 0,46 PER CENTO ALIQUOTA ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI CON PATTO DI FUTURA VENDITA E RISCATTO
- 0,46 PER CENTO ALIQUOTA ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE DATE IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL PRIMO GRADO alle seguenti condizioni a pena dell'inapplicabilità dell'aliquota agevolata:
 - il possessore deve risiedere anagraficamente con autonomo nucleo familiare presso l'immobile;
 - il proprietario deve dichiarare su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi di avvalersi dell'aliquota agevolata entro i termini ordinari di presentazione della dichiarazione IMU

Inoltre, con voti favorevoli ed unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
f.to Dussin Luciano

IL Segretario Generale
f.to Battaglia Agostino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che oggi la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, **12/09/2013**

f.to IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

(art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva il

Lì,

f.to IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale qui depositato.

Castelfranco Veneto, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO